TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Ex Sezione Distaccata di Montebelluna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. , promossa con atto di citazione notificato in data 8.7.2008

da

IN LIQUIDAZIONE, C.F. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. in MONTEBELLUNA

- parte attrice -

(c) Copyright Antares Srl

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA, C.F. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in MONTEBELLUNA

- parte convenuta –

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

"*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, contrariis reiectis,*

in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità (quantificati dalla esperita istruttoria in € 24.649,96), nonché dell'addebito di maggiori commissioni di massimo scoperto (€ 4.953,65) e spese di chiusura periodica (€ 872,51), condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 30.476,42 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari"

Conclusioni di parte convenuta:

"*In via preliminare:*

A) accertarsi e dichiararsi, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione vantato dalla per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o decennale ex art. 2946 c.c.;

B) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e tardività delle domande attoree per la mancata contestazione degli estratti conto periodici ex art. 119 T.U.B.;

In via principale di merito: respingersi le domande attoree perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto.

In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale ritenesse nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dichiararsi la legittimità della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente n. con essa intrattenuto, estinto nel 2001, per l'importo complessivo di € 30.476,42 (così ridotto rispetto all'originario *petitum* di € 71.191,58). Allega, in particolare, che il rapporto *de quo* non sarebbe stato disciplinato, sino al 2.2.1998, da alcuna pattuizione scritta; inoltre, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della periodica capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché le avrebbe ascritto a debito spese di chiusura periodica del conto, interessi bancari ultralegali e commissioni di massimo scoperto, in totale assenza di accordi con la cliente.

(c) Copyright Antares Srl

1.2 Parte convenuta eccepisce, in primo luogo, la prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., riferito agli interessi, o, comunque, del termine ordinario decennale. Contesta, inoltre, la decadenza dell'attrice dalla possibilità di contestare le risultanze degli estratti conto. Nel merito, controdeduce che il pagamento degli interessi capitalizzati trimestralmente sarebbe legittimo e conforme agli usi normativi e che, peraltro, configurerebbe adempimento di obbligazione naturale, non ripetibile, nonché che i diversi lamentati addebiti erano espressamente previsti nel contratto di apertura del conto e nelle pattuizioni successive.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

2.1 Va evidenziato, in primo luogo, come il contratto di apertura del conto corrente oggetto del presente giudizio sia stato stipulato in data 14.4.1989 (doc. 1 convenuta).

Il contratto disciplinava espressamente la misura degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, nonché la loro periodicità, mentre non conteneva alcuna previsione in ordine alle spese di chiusura del conto.

Per quanto concerne l'eccezione di **irripetibilità dei pagamenti degli interessi capitalizzati trimestralmente nel periodo anteriore alla delibera CICR 9.2.2000**, in quanto eseguiti in adempimento di obbligazione naturale, va evidenziato come tutti i pagamenti e versamenti nel conto siano stati eseguiti dall'attrice nella convinzione che si trattasse di pagamenti giuridicamente, e non solo moralmente o socialmente, dovuti; l'attrice ha semplicemente adempiuto ad una richiesta dell'istituto bancario che, al momento dei pagamenti, riteneva legittima. Non è possibile, pertanto, ritenere che ci si trovi in presenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c. Sul punto, la sentenza della Cassazione, Sez. 1, n. 3619 del 16/02/2010, evidenzia come "*intanto può aversi l'irripetibilità, in quanto un patto, benché invalidamente documentato, abbia comunque determinato la misura degli interessi*"; nel caso di specie, non sussisteva alcuna pattuizione scritta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

(c) Copyright Antares Srl

Non riveste, del resto, alcuna rilevanza la **mancata contestazione degli estratti conto** da parte dell'attrice nel corso del rapporto (infatti, "*l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita*", come ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

2.2 Quanto alla **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, la stessa non può essere considerata legittima con riferimento al periodo anteriore al 2000; infatti, ritiene questo giudice sia condivisibile la tesi sostenuta dalla Suprema Corte a seguito del noto *revirement* in tema di natura normativa o negoziale degli usi attinenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Ripercorrendo brevemente la vicenda normativa e giurisprudenziale, va ricordato come l'art. 1283 c.c. stabilisca che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico.

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la pronuncia n. 2374 del 1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, si sono registrate costanti conferme del nuovo orientamento nella giurisprudenza di legittimità, di recente avallato anche a Sezioni Unite (Cass. SSUU n. 21095 del 4.11.2004); la Corte di Cassazione ha, infatti, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva "*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel capo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*" (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Del resto, non pare sussistere in simili fattispecie neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine, ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione.

(c) Copyright Antares Srl

L'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può del resto, essere ritenuta legittima nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000: infatti, malgrado sia stata dimostrata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo, non è stata documentata la comunicazione unilaterale al correntista né è stata provata l'intervenuta approvazione specifica della modifica da parte della correntista, necessaria ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, atteso che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela; il giudizio

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

comparativo tra vecchie e nuove clausole, infatti, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non può che essere ritenuta illegittima sia per quanto concerne il periodo precedente il 2000 che per quello successivo.

Va, dunque, verificato se, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una **periodicità** diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale "*dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione*".

2.3 Quanto all'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che "*l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"*".

Per completezza va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che "*in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge*

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

di conversione del presente decreto legge"; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione: poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, è a carico della Banca l'onere di dimostrare la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

In ogni caso, la carenza di documentazione ha impedito all'ausiliario di procedere al relativo calcolo.

2.4 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante applicazione del tasso di interesse passivo e delle commissioni di massimo scoperto nella misura convenzionale, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto e le spese di chiusura periodica del conto dei primi tre trimestri di ogni anno. I risultati cui il c.t.u. è pervenuto e, in particolare, l'impossibilità di procedere alla verifica degli eventuali importi prescritti, tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale, costituita dai soli prospetti di liquidazione trimestrale degli interessi, come precisato a pag. 4 dell'elaborato.

(c) Copyright Antares Srl

L'ausiliario ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 30.476,42, come meglio precisato nell'elaborato peritale, al quale integralmente si rinvia: infatti, alla data di estinzione del conto, risalente al 17.1.2001, il saldo corretto avrebbe dovuto essere positivo per € 30.476,42, anziché pari a zero. Il predetto importo deriva, in parte, da maggiore addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, applicate in misura superiore a quella pattuita, in altra parte da spese di chiusura non pattuite, nella maggior parte da interessi anatocistici conseguenti all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di € 30.476,42, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell'attività istruttoria svolta (espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), nella misura indicata in dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento.

3.2 Per i predetti motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

(c) Copyright Antares Srl

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA a corrispondere a parte attrice l'importo di € 30.476,42, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u., a firma del dott. Giovanni Francescon, definitivamente a carico di parte convenuta BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA;

3) condanna parte convenuta BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA a corrispondere, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al procuratore di parte attrice, , le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 7.172,00, di cui € 422,00 a titolo di spese, il resto per compenso, oltre accessori come per legge.

Treviso, 24/04/2014

Il Giudice

dott.ssa Elena Merlo

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af